

Genova Parcheggi S.p.A.

**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001
Integrato ai sensi di Legge 190/2012

INDICE

1. <i>PREMESSA</i>	<i>pag. 3</i>
2. <i>PRINCIPI GENERALI</i>	<i>pag. 5</i>
3. <i>I REATI ex D.Lgs n. 231/2001</i>	<i>pag. 8</i>
4. <i>LE SANZIONI AMMINISTRATIVE</i>	<i>pag. 12</i>
5. <i>IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GENOVA PARCHEGGI</i>	<i>pag. 22</i>
5.1 <i>Il Codice Etico</i>	
5.2 <i>L'Organismo di Vigilanza</i>	
5.3 <i>Il Sistema Disciplinare</i>	
5.4 <i>Il Documento Programmatico sulla Sicurezza e il Manuale per la Sicurezza del trattamento dei dati</i>	
5.5 <i>Il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori</i>	
6. <i>L'ANALISI DI GENOVA PARCHEGGI</i>	<i>pag. 25</i>
7. <i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>pag. 35</i>
8. <i>IL SISTEMA DISCIPLINARE</i>	<i>pag. 37</i>
9. <i>L'ADOZIONE DEL MODELLO</i>	<i>pag. 38</i>
10. <i>LA DIFFUSIONE DEL MODELLO</i>	<i>pag. 38</i>

ALLEGATI

Tabella 1 – Riepilogo attività a rischio

- A. **IL CODICE ETICO**
- B. **IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- C. **IL SISTEMA DISCIPLINARE**
- D. **IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEIL TRATTAMENTO DEI DATI**
- E. **IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. PREMESSA

Il d.lgs. n. 231/2001, in attuazione della delega contenuta all'art. 11 della legge n. 300/2000 di ratifica delle Convenzioni OCSE ed UE in materia di corruzione, ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per la commissione di alcune fattispecie di reato previste dal codice penale da parte di propri amministratori e dipendenti.

Destinatari della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 231/01 sono, secondo lo stesso decreto legislativo (art. 1), "gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica". Tale disciplina non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

E' indubbia, quindi, l'applicabilità della disciplina in oggetto alla Genova Parcheggio, per la quale, peraltro, in quanto impresa gerente un pubblico servizio, sorge l'ulteriore problematica delle ripercussioni penali derivanti dall'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio a parte dei dipendenti.

Le **fattispecie di reato** cui consegue la responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 231/01 riguardavano inizialmente i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, malversazione, concussione etc.), nonché i reati cosiddetti "societari" (introdotti dal decreto legislativo n. 61/2002 che ha aggiunto l'art. 25-ter al d.lgs. 231/01) quali: falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, in debita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle professioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La commissione, da parte di uno dei soggetti a vario titolo legati all'ente/persona giuridica, di una delle fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo 231/01 determina, quindi, sempre che il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente/persona giuridica, la responsabilità amministrativa dello stesso.

L'impatto sul nostro impianto normativo è quindi rilevante, in quanto la responsabilità amministrativa risulta solo in via formale, poiché, di fatto, si sostanzia in una vera e propria responsabilità penale, tenuto conto che l'accertamento degli illeciti è rimesso allo stesso giudice penale (chiamato a conoscere i reati dai quali gli illeciti dipendono) che procede secondo le regole proprie del processo penale.

Il decreto prevede, tuttavia, un'esimente a favore di quegli enti che si siano dotati di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati e fornisce, all'art. 6, alcune indicazioni specifiche sulla configurazione di questi modelli.

Genova Parcheggio, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'attività aziendale, a tutela del proprio ruolo istituzionale e della propria immagine, delle aspettative degli azionisti e di coloro che lavorano per e con la Società, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello organizzativo e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Nel caso specifico si è cercato di predisporre Modello Organizzativo composto da una serie di regole comportamentali e di principio cui i destinatari del Modello devono attenersi nei rapporti con una serie di interlocutori (pubblici e privati), tra i quali un rilievo preminente, ma non esclusivo, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai pubblici dipendenti.

Si tratta, in particolare, del documento ufficiale dell'impresa che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'impresa nei confronti di tutti i suoi "portatori d'interesse".

Il Modello mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Tale iniziativa è stata assunta anche nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che lavorano per la Società, affinché adottino, nell'espletamento e conduzione delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

La Società condanna i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi etici altresì affermati nel Codice Etico. In tale contesto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliora la governance della Società, limitando il rischio di commissione dei reati.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 "DESTINATARI" E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL MODELLO

Le norme del Modello si applicano, senza alcuna eccezione, a componenti di organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti della Società e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della Società. Questi verranno di seguito definiti come "Destinatari".

I "Destinatari" delle disposizioni del Modello, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni ivi previsti.

2.2 PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

La Società mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei "Destinatari".

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai "Destinatari" del Modello nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun "Destinatario" deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società.

I dipendenti della Società, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Società, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Modello, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile.

I "Destinatari" devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della Società o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso.

Ad ogni "Destinatario" viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Modello e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I "Destinatari" hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti

sulle modalità di applicazione delle stesse;

- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate;
- qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Modello e del Modello;
- qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni.

Il "Destinatario" non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.

Sono vietate le segnalazioni anonime.

2.3 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La Società assicurerà, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione del presente Modello presso i "Destinatari" e presso coloro che entrano in rapporti con la Società;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Modello;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Modello;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Modello o delle norme ivi richiamate.

2.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- promuovere l'osservanza delle norme del Modello da parte dei "Destinatari";
- operare affinché i "Destinatari" comprendano che il rispetto delle norme del Modello costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni

2.5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO

La Società si impegna, anche attraverso l'individuazione di idonee strutture, organismi o

funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a :

- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Modello;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei "Destinatari" finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Modello;
- promuovere la conoscenza del Modello all'interno e all'esterno della Società e la sua osservanza;
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure correttive opportune.

2.6 VALORE CONTRATTUALE DEL MODELLO

L'osservanza delle norme del Modello deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

La violazione delle norme del presente regolamento lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali.

Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla cessazione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

3. I REATI

Si applicano alla disciplina in esame le seguenti tipologie di reato:

- a) *reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- b) *reati informatici e trattamento illecito di dati;*
- c) *delitti di criminalità organizzata*
- d) *delitti contro l'industria ed il commercio*
- e) *alcune fattispecie di reati in materia societaria;*
- f) *reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- g) *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- h) *reati contro la personalità individuale;*
- i) *reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime);*
- j) *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.*
- k) *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
- l) *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*

In particolare i reati previsti dal decreto fanno riferimento alle ipotesi di:

(art. 24)

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

(art. 24-bis)

- falsità in documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici e sistemi informatici o telematici (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.);
- frode informatica da parte di soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

(art. 24-ter)

- associazione per delinquere e associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

(art. 25)

- concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318, 319, 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

(art. 25-bis.1)

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

(art. 25-ter)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. 1 e 3 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c. 1 e 2 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggioaggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. 1 e 2 c.c.).

(art. 25-*quater*)

- delitti con finalità di terrorismo;
- delitti con finalità di eversione dell'ordine democratico;
- delitti, diversi dalle due fattispecie precedenti, che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo.

(art. 25-*quater*.1)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(art. 25-*quinquies*)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater bis c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

(art. 25-*septies*)

- omicidio colposo (art. 589);
- lesioni personali colpose (art. 590);
- in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

(art. 25-*octies*)

- ricettazione (art. 648);
- riciclaggio (art. 648-bis);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter).

(art. 25-*novies*)

- messa a disposizione del pubblico di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego di una banca dati.

(art. 25-*decies*)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

(art. 25-*undecies*)

(Reati ambientali)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

(art. 25-*duodicies*)

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, n°286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro”.

4. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

4.1 SANZIONI PECUNIARIE (art. 10 D.Lgs. 231/2001)

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

All'art. 12 del D.Lgs. 231/2001 si prevede, inoltre, che:

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere comunque superiore a Euro 103.291,38 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste delle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,14.

4.2. SANZIONI INTERDITTIVE (art. 13 D.Lgs. 231/2001)

Le sanzioni interdittive sono:

- 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

4.3. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA (art. 18 D.Lgs. 231/2001)

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

4.4. CONFISCA (art. 19 D.Lgs. 231/2001)

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del precedente comma, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono riassunte nella tabella seguente:

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI AMMINISTRATIVE
<p>Articolo 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</p>	
<p>1. Commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del Codice penale</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>
<p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p>
<p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
<p>Articolo 24-bis Reati informatici e trattamento illecito di dati</p>	
<p>1. Commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater e quinquies, 635-bis, ter, quater e quinquies, del Codice penale</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.</p>
<p>2. Commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e quinquies, del Codice penale</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 300 quote.</p>
<p>3. Commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote.</p>

4. Condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
5. Condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2.	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).
6. Condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3.	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 24-ter Delitti di criminalità organizzata	
1. Commissione dei delitti di cui agli artt. 416, comma 6, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice Penale	Sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote
2. Commissione dei delitti di cui agli artt. 416, escluso il comma 6, del Codice Penale ovvero di cui all'art. 407, comma 2), lettera a), numero 5) del Codice di Procedura Penale	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote
3. Condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2.	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Articolo 25 Concussione , induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	
1. Commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del Codice penale	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
2. Commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale.	Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote
3. Commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i	

delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	
5. Condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3.	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Articolo 25-bis.1 Delitti contro l'industria ed il commercio	
1. Commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater.	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
2. Commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 513-bis e 514	Sanzione pecuniaria fino a 800 quote.
3. Condanna per uno dei delitti indicati nel precedente punto 2).	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Articolo 25-ter Reati societari	
1. Reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica	Sanzioni pecuniarie: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote ; b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote ; c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote ; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote ; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione

	<p>pecuniaria da 400 a 660 quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;</p>
--	---

	<p>r) per il delitto di aggioaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629 bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.</p>
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo .
Articolo 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
1. Commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	<p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>
2. Condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1	Sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla	

commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	
Articolo 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
1. Commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del Codice Penale	Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote; <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
Articolo 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	
1. Commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale	a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.
2. Condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b)	<u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1	<u>Sanzione dell'interdizione definitiva</u> dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Articolo 25-septies Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	
1. In relazione al reato di omicidio colposo, di cui all'art. 589 del Codice penale,	Sanzione pecuniaria pari a 1000 quote.

<p>commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9.04.2008 n. 81)</p>	<p><u>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno</u></p>
<p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al reato di omicidio colposo, di cui all'art. 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno</u></p>
<p>3. In relazione al reato di lesioni personali colpose, di cui all'art. 590 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi</u></p>
<p>Articolo 25-octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	
<p>In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni</u></p>
<p>Articolo 25-novies Delitti In materia di violazione del diritto di</p>	

autore	
1. Commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 171, comma 1, lettera abis), e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-oties della legge 22.4.1941, n. 633	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno</p> <p>Fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 174-quinques della citata legge</p>
<p>Articolo 25-<i>decies</i></p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	
1. Commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del Codice Penale	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Articolo 25-<i>undecies</i></p> <p>Reati ambientali</p>	<p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquantaquote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo,</p>

	<p>la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,</p> <p>e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le</p>
--	---

	<p>seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da</p>
--	---

	<p>centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.)</p>
--	--

Articolo 25-duodicies In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, n°286	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro.
Articolo 26 Delitti tentati	
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.	
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.	

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GENOVA PARCHEGGI

L'adozione di modelli organizzativi è una facoltà della Società e, come tale, può essere adempiuta secondo diverse modalità che variano a seconda delle dimensioni, dell'attività svolta e della connessa valutazione dei costi/benefici. Il Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Scopo del Modello è quindi la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo, volto a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto.

Il Modello si propone finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che i comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni (pecuniarie ed interdittive) e conseguenti danni reputazionali anche nei confronti dell'azienda;
- consentire alla Società un monitoraggio dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione del reato e di agire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi.

In particolare la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2006, ha costituito il "Modello Organizzativo di Genova Parcheggio", formato dai seguenti strumenti organizzativi:

- Sistema Disciplinare;
- Documento Programmatico sulla Sicurezza e il Manuale per la Sicurezza del trattamento dei dati;
- Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori;ⁱ

5.1 Il Codice Etico

Genova Parcheggi ha istituito con delibera consiliare del 6/11/2009 il Codice Etico. Tale Codice enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti, azionisti, organi di vigilanza, istituzioni); è pertanto una direttiva con regole di condotta che devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera.

Il Codice si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a rinforzare i processi decisionali aziendali e ad orientare la condotta della Società e rappresenta, quindi, uno strumento di portata generale finalizzato alla promozione della "deontologia aziendale" (Allegato A).

5.2 L'Organismo di Vigilanza

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, Genova Parcheggi, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/11/2009, ha istituito l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo si impegna a valutare l'attinenza e la rischiosità delle fattispecie delittuose in relazione ai valori aziendali e alla normativa vigente. Si rinvia al paragrafo 7 del presente documento nonché all'Allegato B.

5.3 Il Sistema Disciplinare

Il Modello Organizzativo della Società prevede un sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle procedure, disposizioni e principi ivi indicati. Il sistema sanzionatorio della Società adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva ed è volto altresì alla prevenzione nella commissione degli illeciti dipendenti dai reati di cui al D. Lgs. 231/2001; il tipo e l'entità delle sanzioni tiene conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. Si rinvia al paragrafo 8 del presente documento nonché all'Allegato C.

5.4 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza e il Manuale per la Sicurezza del trattamento dei dati

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, redatto in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali, ha lo scopo di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche adottate da Genova Parcheggi per il trattamento dei dati personali. Lo stesso risulta integrato dal Manuale per la Sicurezza del trattamento dei dati, nel quale vengono disciplinate le condizioni per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e non. Si rinvia all'Allegato D.

5.5 Il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori

Il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta l'esito della valutazione effettuata dalla Società in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In applicazione al disposto normativo, detto Documento riporta, tra l'altro:

- a. lo scopo ed il campo di applicazione dello stesso;
- b. la descrizione dell'attività e dei luoghi di lavoro;
- c. la metodologia di valutazione dei rischi;
- d. la valutazione dei rischi (a livello di singola struttura territoriale) e le relative misure organizzative.

Il Documento trova sostanziale completamento ed applicazione anche tramite le attività svolte, su incarico della Società, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal "medico competente" a cui è affidata l'attività di "sorveglianza sanitaria" di tutti i dipendenti.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati, vengono riportati dettagliatamente nel presente documento sub Allegato E).

6. L'ANALISI DI GENOVA PARCHEGGI

Genova Parcheggio ha provveduto all'analisi dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, alla rilevazione delle attività a rischio e delle aree e/o soggetti che potrebbero essere coinvolti in attività di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies e 26 D.Lgs. 231/01 (Tabella 1 – Riepilogo attività a rischio ex D.Lgs. 231/2001). Individuando le aree di applicabilità alla realtà aziendale di Genova Parcheggio è stato possibile evidenziare quali tutele la Società ha già posto in atto al fine di valutare l'adeguamento del proprio Modello Organizzativo ai sensi del decreto.

In particolare nella realtà aziendale di Genova Parcheggio i processi sensibili emersi risultano principalmente correlabili a:

a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), in particolare per:

- rapporti con le istituzioni e con le autorità di vigilanza.

b) reati societari (art. 25-ter), in particolare per:

- attività di formazione del bilancio;
- gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dei dati relativi alla società;
- operazioni sul capitale sociale;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- attività di controllo svolta dalla società di revisione e dal collegio sindacale.

c) reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies);

d) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);

e) reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).

*** **

A) I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

A.1) - Le fattispecie di reato

In ragione dell'attività svolta da Genova Parcheggio emerge che la Pubblica Amministrazione è controparte ricorrente della Società la quale.

Si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001: si rinvia alla Tabella 1 per l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito della Società e delle tutele già poste in atto da quest'ultima al fine di ovviare il verificarsi di comportamenti vietati da tale norma

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Tale forma di reato non appare applicabile in capo a Genova Parcheggio in quanto la Società non è stata finora destinataria di fondi pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

- Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

- Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale

- Truffa in danno dello Stato, o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, dell'ente pubblico o manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiustificato profitto arrecando danni a terzi.

E' fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento od intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi.

A.2) - Aree ed attività a rischio

I reati sopra considerati trovano il loro contesto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere in tutte le sue articolazioni compresa l'Unione Europea. Tenuto conto della natura dell'attività aziendale svolta da Genova Parcheggi e della particolare considerazione che la stessa è una società a partecipazione pubblica, le aree di attività ritenute specificamente a rischio nei rapporti con la P.A. ai fini del presente Modello sono:

- I. quelle relative alla partecipazione a procedure competitive per l'acquisizione di concessioni ovvero di servizi destinati alla progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici o

- privati, in proprio oppure in associazione con altre aziende;
- II. il conseguimento di finanziamenti o contributi dalla P.A.;
 - III. l'acquisizione attraverso i bandi gara pubblica e/o altra procedura prescritta, dei mezzi, servizi e materiali necessari ed utili per l'esercizio dell'attività aziendale.

Pertanto, vengono considerate aree di attività a rischio:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette dalla P.A. o da Enti Pubblici in genere, per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni in capitale, ecc.) o altre operazioni simili caratterizzate dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
2. la partecipazione a procedure per ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
3. la pubblicazione di bandi di gara e procedure atte all'acquisto di beni e di servizi necessari per il corretto ed efficiente esercizio dell'attività aziendale.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1) in associazione con uno o più partner (es. ATI, joint-venture, consorzi, ecc.);
- b) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al punto 1), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo;
- c) la presentazione della documentazione e della rendicontazione, di esercizio e di investimento, per l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici e/o comunitari;
- d) l'esame delle domande di partecipazione ai bandi di gara e procedure indette da Genova Parcheggi di cui al precedente punto 3).

A.3) I destinatari

La presente parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e partner, tutti definiti destinatari delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

Obiettivo è che tutti i destinatari come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato come sopra esposte;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino le predette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. rispetto alle ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori della prassi aziendale specie se a pubblici funzionari o a loro familiari, tali che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promessa di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possono portare alle stesse conseguenze previste al punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi e finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici per erogazioni, contributi e finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Nell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto comprese tutte le condizioni concordate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con l'indicazione delle attività demandate e del compenso;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o natura;
- le dichiarazioni rese agli organismi pubblici per i motivi di cui sopra, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e per le eventuali somme ricevute deve essere rilasciato un apposito rendiconto.

*** **

B) I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001)

B.1) Le fattispecie di reato

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i "processi sensibili" della Società, allo stato, riguardano anche la tipologia dei reati societari.

Si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e si rinvia alla Tabella 1 per l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito della Società e delle tutele già poste in atto da quest'ultima al fine di ovviare il verificarsi di comportamenti vietati da tale norma.

- False comunicazioni sociali

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

I responsabili della funzione amministrativa/contabile devono curare che ogni operazione e transazione sia legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile. Ogni operazione deve essere quindi correttamente ed adeguatamente registrata in modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. L'operazione inoltre deve essere corredata da un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione stessa e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione.

In particolare gli Amministratori e i loro collaboratori nella redazione del Bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti similari devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, da parte dei responsabili della revisione contabile, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Sebbene i possibili autori di questo reato siano i responsabili della società di revisione (reato proprio) è possibile che i componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, ed i suoi dipendenti, possano essere coinvolti a titolo di concorso.

- Impedito controllo

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

- Formazione fittizia del capitale

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente quote o azioni; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- Indebita restituzione dei conferimenti

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Tale condotta consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusione con altra società o scissioni che cagionano danno ai creditori.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Illecita influenza sull'assemblea

La condotta illecita prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato si perfeziona se uno, fra gli amministratori della società, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. e da tale violazione derivano danni alla società stessa o a terzi.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

B.2) - Aree ed attività a rischio

I reati sopra considerati trovano il loro contesto nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dai vertici della Società e dalla direzione economico-finanziaria. Pertanto, ai fini del presente paragrafo vengono considerate aree di attività a rischio:

1. l'attività amministrativa di raccolta ed elaborazione dei dati utili al fine di procedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi aziendali, dei piani finanziari e budget aziendali;
2. la scelta della società di revisione e certificazione dei bilanci.
3. le delibere del Consiglio di Amministrazione le relazioni del Collegio Sindacale.

In particolare, per quanto concerne l'attività a rischio relativa alla elaborazione, stesura, redazione ed approvazione dei bilanci societari con sua successiva certificazione da parte della società di revisione esterna, il controllo preventivo dei dati e delle informazioni da inserire negli elaborati deve essere attivato per mezzo dei seguenti accorgimenti:

- la piena ed assoluta conoscenza delle prescrizioni contenute nel presente Modello, con particolare riferimento ai reati societari, a tutti i dipendenti ed amministratori che sono coinvolti e partecipano nella formazione dei bilanci e di documenti simili, fornendo l'aggiornamento in tema di reati ed illeciti amministrativi in materia societaria;

- l'istituzione di una procedura chiara e trasparente per gli operatori che partecipano alla formazione, raccolta ed elaborazione dei dati quotidiani della finanza e della contabilità aziendale (entrate, uscite, ecc.);
- la previsione che, nell'ambito della predetta procedura, venga resa una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse garantendo la corretta rilevazione e documentazione dei fatti amministrativi e gestionale al fine di pervenire alla formulazione del bilancio nonché della rendicontazione gestionale nel rispetto delle norme civili e fiscali;
- prima della relazione della società di revisione e certificazione, la riunione o più riunioni tra la società di revisione e certificazione, il Collegio Sindacale per l'esame della bozza di bilancio;
- l'acquisizione della relazione della società di revisione e certificazione;
- la riunione del CDA per la discussione del bilancio e la redazione della nota integrativa;
- la presentazione all'Assemblea dei soci per la discussione ed approvazione del bilancio.

B.3) I destinatari

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e/o società di revisione e certificazione preposte che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio, tutti definiti destinatari delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

Obiettivo è che tutti i destinatari come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Il presente Modello prevede, pertanto, l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato come sopra esposte;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino le predette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

*** **

C) reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies)

Per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ricollegabili agli artt. 589 – Omicidio colposo e 590 – Lesioni personali colpose del Codice penale, in sede di analisi dei rischi, effettuata dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è risultato che non sono emersi elementi particolari di rischio connessi alla sicurezza dei lavoratori.

*** **

D) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di attività di:

- ricettazione (art. 648), volta a procurare un profitto tramite l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- riciclaggio (art. 648-bis), condotte tramite la sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da "delitto non colposo" (in pratica tutti i "reati" commessi con intenzionalità), ovvero compiendo in relazione agli stessi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter), rivenienti da "delitto" non rientranti nelle fattispecie di reato previste per la ricettazione o il riciclaggio.

*** **

E) reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Tale ipotesi di reato ha, quale principale obiettivo, la tutela dal crimine telematico degli interessi legittimi e la protezione del copyright. L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui falsificando un documento informatico, facendo un uso abusivo (diretto e/o indiretto) di un sistema informatico o telematico (tramite accesso, detenzione e diffusione di codici / programmi, intercettazione di comunicazioni, ecc.), si ottenga un ingiustificato profitto arrecando danni a terzi.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, Genova Parcheggi, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/11/2009, ha istituito l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo risulta attualmente composto dal Presidente Avvocato Leopoldo Conti e da due membri permanenti: Avvocato Paolo Galli e Dottor Paolo Botta.

L'Organo di Vigilanza ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità; in particolare ha il compito di definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico.

Nello svolgimento delle sue funzioni ex D.Lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza è chiamato a compiere le seguenti attività:

- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei "processi sensibili";
- mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;
- avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei "processi sensibili";
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- vigilare sull'osservanza delle norme concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'Organo ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove

attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'organo di cui al D.Lgs n. 231/01 risponde alle seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- poteri di modifica ed iniziativa.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione del Modello Organizzativo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni, degli organi societari e dei terzi in generale in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Genova Parcheggi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni devono essere fatte dal segnalante al proprio "superiore" che provvederà ad indirizzarle all'Organismo di Vigilanza, fornendo documentazione dell'avvenuto inoltro al segnalante. In caso di mancata canalizzazione verso l'Organismo da parte del "superiore" o, ove ciò non fosse applicabile, l'inoltro va effettuato direttamente dal segnalante all'Organismo di Vigilanza.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai membri del Collegio Sindacale.

Al fine di assicurare un costante controllo e di garantire il rispetto della normativa vigente l'Organo riferisce:

- periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- in via continuativa al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale.

Tale sistema di reporting sistematico e strutturato in merito a temi e fatti "a rischio reato" consente la rilevazione e l'analisi di aree (red flag) e di situazioni anomale da tenere sotto controllo e dalle quali originano azioni di approfondimento dell'Organismo di Vigilanza.

Gli aggiornamenti del Codice Etico (Allegato sub A) e del Regolamento dell'Organismo di

Vigilanza (Allegato sub B), deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono resi pubblici nel sito aziendale www.genovaparcheggi.it.

La Direzione provvederà inoltre ad informare il personale dipendente di detti aggiornamenti a mezzo comunicazione di servizio.

*** **

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La legge prevede che il Modello Organizzativo è efficace in presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il Modello Organizzativo di Genova Parcheggi prevede un sistema disciplinare (Allegato C) applicabile in caso di violazioni delle procedure in esso indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico che ne costituisce parte integrante. Tale sistema disciplinare, che adotta i provvedimenti previsti dalla contrattazione collettiva, è volto anche a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Le norme disciplinari sono inoltre portate a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 7 legge n. 300 del 20/05/1970) e con comunicazione di servizio.

Si rinvia all'Allegato C del presente documento.

*** **

9. L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Genova Parcheggio S.p.A. con delibera del 28.4.2006.

Nella riunione consiliare del 6/11/2009 il Consiglio ha deliberato altresì di approvare Il Codice Etico della società e di istituire il proprio Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, 1° comma del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede a modificare ed integrare le previsioni contenute nel Modello Organizzativo sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per la necessaria approvazione.

10. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di Genova Parcheggio garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nei processi sensibili. L'adozione iniziale del Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda a mezzo comunicazione di servizio, nonché specifica informativa in sede di assunzione per i neo assunti ed ai collaboratori e consulenti esterni. In particolare, ai neo assunti viene consegnato un set informativo (CCNL, Modello Organizzativo e Codice Etico) atto ad assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Genova Parcheggio cura inoltre l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e in particolare attraverso meeting aziendali, sito internet, comunicazioni interne ai dipendenti della società.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

ALLEGATI

ALLEGATO A)

CODICE ETICO

1. PREMESSA

Con l'obiettivo di salvaguardare l'attività e il prestigio acquisito nel tempo, Genova Parcheggio ritiene necessario richiamare tutti i collaboratori all'osservanza dei fondamentali principi di correttezza e coerenza e creare una cultura comune all'interno della Società indirizzata al raggiungimento del miglior risultato economico nel rispetto dei principi etici aziendali ed in ottemperanza alla normativa prevista in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Il Codice Etico di Genova Parcheggio intende pertanto fornire un insieme di norme comportamentali da rispettare e da far rispettare nella quotidianità dell'attività, utili per perseguire correttamente ed efficientemente gli obiettivi aziendali in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore competitività e complessità.

Il Codice Etico di Genova Parcheggio:

- enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, azionisti, organi di vigilanza, istituzioni); è pertanto una direttiva con regole di condotta che devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- si propone di fissare standards di riferimento e norme comportamentali mirate a rinforzare i processi decisionali aziendali ed orientare la condotta della Società.

Il Codice Etico di Genova Parcheggio richiede al management ed agli altri collaboratori comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici aziendali. Ciascun amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore esterno, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente codice etico nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della Genova Parcheggio presso società, associazioni e organismi di vario genere.

Genova Parcheggi auspica che il Codice Etico contribuisca ad una maggiore coesione tra il personale, rendendolo consapevole ed attento, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nel perseguire, nelle diverse situazioni, gli obiettivi aziendali con metodi corretti e leali.

Genova Parcheggi ritiene che lavorare in un ambiente che attribuisce giusto valore alla correttezza morale contribuisce alla crescita della capacità lavorativa del singolo e dell'azienda nel suo complesso.

Il Codice Etico, lungi dall'essere considerato documento imm modificabile, va visto come strumento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni alla Società, nonché delle esperienze acquisite nel corso del tempo. Tutto ciò al fine di assicurare piena coerenza tra i valori-guida assunti ed i comportamenti da tenere.

Una copia del Codice Etico è consegnata a cura dell'Area Amministrazione e Risorse Umane ad ogni nuovo amministratore, sindaco, dipendente o collaboratore esterno all'atto della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di lavoro/collaborazione; Genova Parcheggi si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutti i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni; sarà inoltre possibile prenderne visione accedendo al sito aziendale www.genovaparcheggi.it.

2. VALORI AZIENDALI E PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI

Genova Parcheggi, in linea con la reputazione acquisita svolgendo con serietà e professionalità il proprio compito negli anni, intende affermare in Italia il proprio nome attraverso la trasparenza delle sue azioni e la qualità dei servizi resi.

La soddisfazione delle necessità della clientela è posta al centro dell'attività; la Società è impegnata, nel contempo, ad ottenere il migliore risultato economico nel quadro delle strategie di crescita sul mercato interno, nell'Unione Europea e sul mercato internazionale nel medio e lungo termine.

Il gruppo persegue tali obiettivi con un impegno appropriato di risorse, valorizzandone la crescita professionale e personale nel quadro di comportamenti eticamente corretti e nel rispetto delle regole dell'organizzazione, tenendo conto dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi.

Le attività della Società sono svolte:

- ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione allo scopo di essere una società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei clienti,

attenta alle esigenze degli azionisti, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;

- perseguendo gli interessi aziendali in modo competitivo, nel rispetto di leggi e regolamenti, e con comportamenti corretti e leali;
- tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale.

In linea con questi principi, tutti i collaboratori devono mantenere un comportamento eticamente corretto nei rapporti con colleghi, clienti, fornitori, concorrenti, istituzioni pubbliche. Pertanto non sono accettabili, nello svolgimento di ogni funzione, comportamenti illegali o eticamente scorretti, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle banche.

Il Codice Etico rappresenta quindi il “manifesto della cultura aziendale” destinato sia alla informazione/formazione dei dipendenti/collaboratori che alla diffusione di tale cultura presso l’ampia ed indifferenziata categoria di soggetti con cui la Società entra in contatto.

3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Genova Parcheggio si adopera per un continuo miglioramento operativo e delle procedure al fine di rendere più efficiente la gestione aziendale. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2006 e con riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01, la Società ha adottato al fine di migliorare la propria struttura e la propria operatività, un Modello Organizzativo, composto da un insieme di strumenti organizzativi alcuni dei quali già presenti in azienda (le procedure aziendali, i codici di comportamento, il sistema delle deleghe, il sistema dei controlli interni, ecc..). Il Modello Organizzativo della Società deve conformarsi alle regole contenute nel presente Codice Etico che ne costituisce parte integrante.

La struttura provvede all’adeguamento dei processi aziendali per ottenere maggior efficacia operativa incentivando l’utilizzo degli strumenti informatici in grado di sostituire attività ripetitive a scarso valore aggiunto e garantendo la tempestività e puntualità nell’evasione delle richieste di informazioni da parte di tutti i collaboratori.

Ogni intervento apportato all’operatività del sistema aziendale viene comunicato a tutto il personale interessato.

Il personale può segnalare proposte di miglioramento in merito all’organizzazione del lavoro, agli strumenti operativi di supporto e alla gamma dei servizi offerti.

La Società è dotata di un Regolamento che definisce gli ambiti operativi, i ruoli, le funzioni e le competenze delle unità organizzative che costituiscono la struttura della Società.

4. RAPPORTI CON IL PERSONALE

4.1 DIRITTI DEL PERSONALE

La Direzione della Società si impegna a far sì che ogni responsabile abbia un comportamento equo nei confronti dei propri collaboratori garantendone la crescita professionale e favorendo un clima di lavoro ispirato a principi di correttezza e lealtà.

Con riferimento alla normativa ex D.Lgs. 231/2001 la Direzione si impegna inoltre a tutelare i dipendenti ed i collaboratori che provvedono a segnalare comportamenti scorretti e/o commissioni di reato e ad agevolare e favorire l'accessibilità a dati ed informazioni utili per lo svolgimento di indagini.

- *Assunzione*

La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla base delle corrispondenze dei profili richiesti dalla Società verificando nei candidati gli aspetti di tipo professionale ed attitudinale che possono essere sviluppati nell'esercizio di una determinata funzione all'interno dell'organizzazione aziendale.

- *Formazione*

La Società si impegna a curare la formazione di tutto il personale dipendente e a favorire la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La Società rifiuta di adottare politiche discriminatorie nella selezione e gestione del personale in base al sesso, età, credo religioso o politico e militanza sindacale, nonché ogni forma di nepotismo e favoritismo.

- *Valutazione*

Le Risorse Umane rappresentano per Genova Parcheggio un elemento di importanza fondamentale per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Pertanto la gestione del personale è orientata alla valorizzazione delle competenze delle capacità di ognuno offrendo l'opportunità per la loro realizzazione.

4.2 DOVERI DEL PERSONALE

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice Etico anche in rappresentanza della Società presso società, associazioni e organismi di vario genere.

Ogni collaboratore, nell'ambito delle proprie mansioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa dovrà:

- distinguersi per propositività e proattività;
- accrescere con ogni mezzo la propria preparazione e professionalità;
- saper ottimizzare le proposte di miglioramento provenienti dagli altri colleghi;
- contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori;
- prendere decisioni ed assumere rischi secondo logiche di sana e prudente gestione, assicurando l'utilizzo economico ed efficiente delle risorse nel rispetto della legge e della normativa interna, nonché il corretto utilizzo delle procedure e del sistema del controllo dei rischi; in particolare, ove chiamato a gestire il credito e le relazioni di affari in generale, dovrà farlo secondo le deleghe ricevute e salvaguardando in ogni caso il patrimonio aziendale;
- saper riconoscere i propri errori ed intervenire per correggerli;
- considerare il risultato aziendale come una propria responsabilità, motivo di soddisfazione e frutto del lavoro di gruppo.

Segnalazioni

Qualsiasi situazione che violi in parte o completamente il presente codice, va segnalata, immediatamente e per iscritto, dal dipendente, collaboratore o componente del Vertice Aziendale al proprio "superiore", che provvederà ad indirizzarla all'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, fornendone documentazione dell'avvenuto inoltro al segnalante. In caso di mancato inoltro da parte del "superiore" o, ove ciò non risulti applicabile, l'inoltro va effettuato direttamente dal segnalante all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre il dipendente, collaboratore o componente del Vertice Aziendale ha il dovere di segnalare qualsiasi situazione o comportamento di cui sia a conoscenza che possa, in qualche modo, integrare una fattispecie delittuosa.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a valutare l'attinenza e la rischiosità delle fattispecie evidenziate in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti.

Condotta

I comportamenti nei luoghi di lavoro debbono essere improntati alla massima correttezza, nel rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno; molestie sessuali e, comunque, comportamenti a connotazione sessuale sono assolutamente vietati. Altresì i dipendenti e/o collaboratori della Società devono impegnarsi nel rifiuto di qualsiasi comportamento discriminante in base al sesso, età, credo religioso o politico e militanza sindacale. I dipendenti e/o collaboratori debbono adottare, nei rapporti

con la concorrenza, azioni e comportamenti che rispettino rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia, astenendosi da ogni forma di competizione sleale.

Conflitto d'interessi

Genova Parcheggi ha un rapporto di fiducia con i propri dipendenti e/o collaboratori ispirato alla massima lealtà e chiarezza; ogni soggetto, nell'esercizio delle proprie mansioni, deve evitare di assumere decisioni e di svolgere attività contrarie o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi della Società o comunque incompatibili con i propri doveri d'ufficio, mantenendo un equilibrio nella situazione finanziaria personale e rifiutando nomine o incarichi incompatibili con la posizione di dipendente/collaboratore di Società.

Ove comunque si verificassero le predette situazioni, in particolare se riferite a rapporti con clienti, fornitori e concorrenti, il dipendente e/o collaboratore deve prontamente informare il proprio superiore gerarchico o, in difetto, l'Organismo di vigilanza, che provvederà ad assumere le opportune determinazioni.

Rapporti con l'esterno

I dipendenti e/o i collaboratori devono astenersi dal promettere o far promettere a terzi, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società.

I dipendenti e i collaboratori non possono accettare doni, compensi, benefici o utilità di qualsiasi tipo da clienti o altri soggetti con i quali la Società intrattenga un rapporto di affari, salvo che si tratti di regalie di valore simbolico; in tale ultimo caso, occorre comportarsi "con buon senso" evitando che vengano interpretati come mezzo di pressione o in forma di reciprocità.

Il dipendente e/o collaboratore, qualora riceva doni o benefici non di valore simbolico e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, deve informare prontamente il proprio superiore gerarchico o, in difetto, l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere le opportune determinazioni.

Riservatezza delle informazioni e dei dati

I dipendenti e/o collaboratori della Società, con particolare riferimento a coloro che sono autorizzati a disporre e trattare dati personali soprattutto sensibili e giudiziari ai sensi del Modello in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, debbono considerare la riservatezza quale principio vitale dell'esercizio della attività societaria in quanto principio fondamentale per la reputazione della Società e la fiducia che in quest'ultima ripone la clientela: a tale fondamentale

principio essi sono pertanto tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro comunque intervenuto.

È pertanto espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti la clientela o soggetti terzi in genere coi quali la Società intrattiene o è in procinto di intrattenere relazioni d'affari.

I dati personali possono essere resi noti solo a di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni. Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la Società deve adottare ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali dati e/o informazioni (tutela della privacy).

Senza la preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione il personale deve astenersi dal rilasciare ai rappresentanti di stampa, di altri mezzi di informazione e a qualsiasi terzo dichiarazioni, interviste o notizie riguardanti gli affari del Gruppo o la sua organizzazione.

Ogni comunicazione sociale effettuata dai soggetti autorizzati ai soci, ai creditori e ad ogni altro soggetto terzo, deve rispettare i criteri di veridicità, trasparenza e correttezza.

Tutela della reputazione e salvaguardia del patrimonio aziendale

Il personale della Società deve proteggere, custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale; in particolare deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Il personale non può utilizzare a suo vantaggio, o comunque a fini impropri, risorse, beni, o materiali della società in cui opera. La Società si impegna a garantire adeguati livelli di sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software e delle procedure di back-up dei dati tra le quali l'identificazione dei soggetti autorizzati ad accedere al sistema e l'adozione di password personali di accesso.

Registrazioni contabili

I dipendenti e/o collaboratori ad essi assimilabili, debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente la normativa civilistico-fiscale nonché le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica. L'attendibilità dei fatti di gestione, la registrazione corretta e tempestiva insieme alla possibilità di ricostruire la complessiva esposizione aziendale "a qualsiasi data" rappresenta uno dei requisiti essenziali di Genova Parcheggio.

Chiunque venga a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni deve darne pronta informativa al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza in ottemperanza alla normativa ex D.Lgs. 231/2001.

5. RAPPORTI CON LA CLIENTELA

L'attività di sviluppo commerciale deve svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato, ed in leale competizione con i concorrenti, nella costante osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili.

La clientela costituisce la componente fondamentale del patrimonio aziendale: ad essa va attribuita la massima cura ed attenzione, con l'obiettivo costante di mantenerla fedele, incrementarne la base, soddisfare al meglio i suoi bisogni e le sue aspettative. Il soddisfacimento delle corrette esigenze della clientela rappresentano un dovere.

La Società intrattiene relazioni d'affari con quei clienti che presentino idonei requisiti di serietà e affidabilità, personale e commerciale.

La Società manifesta una costante sensibilità e attenzione alla salvaguardia della qualità della relazione con la clientela ed al suo continuo miglioramento, essendo questi prerequisiti indispensabili per il processo di creazione e distribuzione del valore.

Non vi sono preclusioni di principio verso alcun cliente o categoria di clienti, ma non devono essere intrattenute relazioni, in modo diretto o indiretto, con aziende delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità. La Società si impegna a dare attuazione con il massimo scrupolo a tutte le iniziative anti-crimine previste da norme di legge.

Con particolare riferimento agli Artt. 25 *quater* e 25 *quinques* del D.Lgs. 231/2001 tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società, ivi compresi i consulenti esterni, devono rispettare gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio; prestando particolare attenzione a quelli relativi alla comunicazione per la repressione e il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono astenersi dall'effettuare operazioni di finanziamento di soggetti che pongano in essere reati di qualsiasi natura od operazioni di agevolazione del fatto delittuoso.

La professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i destinatari del Modello sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela.

I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di privacy.

La Società si propone di offrire alla clientela servizi di alta qualità e pertanto si assume l'impegno di realizzare costantemente le condizioni di studio, progettazione, sperimentazione, per mantenere la qualità ai massimi livelli.

La Società opera nei confronti della clientela con la massima trasparenza; in particolare, è di

basilare importanza fornire alla clientela informazioni circostanziate in tema di impegni reciprocamente assunti e di rischi eventualmente impliciti nella natura delle operazioni poste in essere.

6. RAPPORTI CON I FORNITORI

I medesimi principi che vengono applicati alle relazioni intrattenute con i clienti, debbono caratterizzare i rapporti commerciali attivati dalla Società con i propri fornitori.

Genova Parcheggio, ai sensi delle disposizioni ex D.Lgs. 231/01, sceglie i propri fornitori valutandone l'onorabilità, correttezza e lealtà nella conduzione degli affari; effettua comunque l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo esclusivamente sulla base di valutazioni obiettive incentrate sulla competitività, qualità, utilità, prezzo, integrità, solidità, capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

I fornitori di servizi vengono selezionati valutando altresì la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza, tenuto conto della natura del servizio offerto.

Il dipendente o collaboratore della Società inoltre non deve accettare doni, compensi, benefici o utilità di valore non simbolico da qualsiasi fornitore.

7. PUBBLICITA' E PROMOZIONE

Genova Parcheggio si impegna a sviluppare e a diffondere la cultura e i valori aziendali dell'Azienda, sia all'interno che all'esterno.

Pubblicità

Le comunicazioni e le informazioni della Società nei confronti dell'esterno devono essere oneste, veritiere, chiare, trasparenti, documentate e documentabili, conformi alle politiche ed ai programmi aziendali.

Le dichiarazioni rese per conto della Società devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'organo o funzione aziendale competente.

Promozione

In occasione delle festività di fine anno la Direzione valuta, di volta in volta, l'opportunità, in base a principi di correttezza ed adeguatezza, di omaggiare (tipicamente con agende e gadgets di modico valore) la propria clientela ed esponenti di istituzioni ed enti.

8. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni è riservata alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza.

Con riferimento ai reati ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, è vietato promettere od offrire a pubblici ufficiali, o a dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di pubbliche istituzioni, pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi della Società in sede di stipulazione ed erogazione di contratti, aggiudicazione e gestione delle autorizzazioni, attività ispettive, di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie.

Chiunque riceva richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari deve immediatamente riferire al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica Amministrazione (o parenti ed affini) e/o opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che potrebbero avvantaggiarli;
- promettere o fornire la prestazione di consulenze;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio concessione di finanziamenti agevolati; concessione di licenze ecc.);
- esibire documenti falsi/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della Pubblica Amministrazione.

9. RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo, nazionali, comunitarie ed estere, sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e leale cooperazione. Nello svolgimento sia delle comunicazioni e

segnalazioni di tipo periodico quanto dei rapporti di carattere specifico Genova Parcheggio garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 sui reati societari.

I rapporti sono improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolare l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Genova Parcheggio si impegna a vigilare per evitare violazioni del Modello Organizzativo, ed altresì del presente Codice Etico che ne costituisce parte integrante, e a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari alle direttive contenute, adottando i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva.

Le norme disciplinari sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti (Art. 7 legge n. 300 del 20/05/1970) e con comunicazione di servizio.

Il sistema disciplinare di Genova Parcheggio S.p.A. riguarda tutte le categorie di soggetti oggetto del Modello Organizzativo della Società e del presente Codice in modo coerente con le principali norme di riferimento che disciplinano i rispettivi rapporti contrattuali: soggetti in posizione apicale; soggetti in posizione subordinata ossia sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; soggetti legati alla Società da rapporti di collaborazione o da rapporti di natura commerciale.

Il sistema disciplinare di Genova Parcheggio S.p.A. è distinto e separato dal sistema di diritto penale; esso infatti è autonomo rispetto alla rilevazione penale dell'azione di condotta. Genova Parcheggio ha facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

11. NORME DI CHIUSURA

La Società si impegna alla diffusione del Codice Etico, in vigore dal 6/11/2009, al suo periodico aggiornamento (il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni variazione o integrazione) ed alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

12. STRUMENTI E VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO DI GENOVA PARCHEGGI

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società viene istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 6/11/2009, un Organismo di Vigilanza. L'Organismo risulta attualmente presieduto dall'Avvocato Leopoldo Conti e composto da altri due membri permanenti: l'Avvocato Paolo Galli ed il Dottor Paolo Botta.

L'Organismo di Vigilanza, dotato di apposito Regolamento che ne definisce competenze e modalità di funzionamento, fatti salvi i compiti dei singoli servizi della Direzione Generale, è chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 ed ha una funzione consultiva e propositiva affinché Genova Parcheggi si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità e correttezza.

Compiti principali di tale Organo di controllo sono: la definizione di iniziative opportune alla diffusione e comprensione del Modello Organizzativo della Società e altresì del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, il coordinamento dell'elaborazione ed aggiornamento delle norme di attuazione degli stessi, il vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo della Società attivando, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e del CCNL, il riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività dell'Organismo di Vigilanza e sulle problematiche connesse all'attuazione del Modello Organizzativo ed altresì del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede a modificare ed integrare le previsioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico che ne è parte integrante, sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione.

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Composizione

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società viene istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 6/11/2009, un Organismo di Vigilanza. L'Organismo risulta attualmente presieduto dall'Avvocato Leopoldo Conti e composto da altri due membri permanenti: l'Avvocato Paolo Galli ed il Dottor Paolo Botta.

2. Competenze

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento dei suoi compiti ex D.Lgs. 231/2001 l'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei "processi sensibili";
- mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;
- avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei "processi sensibili";
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni

aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;

- vigilare sull'osservanza delle norme concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'Organismo ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.

L'Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D.Lgs n. 231/01:

- riferisce periodicamente con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- si relaziona in via continuativa con il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale.

L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole strutture della Direzione Generale, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

3. Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno trimestralmente, su iniziativa del Presidente. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti ogni qual volta si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

4. Modalità di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza è validamente riunito quando sono presenti almeno due membri.

In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza esprime un voto.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.

5. Verbalizzazione delle sedute

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'Organismo stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Il segretario su mandato del Presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la predisposizione delle informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

I verbali sono firmati dai componenti intervenuti alle riunioni e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso Presidente.

6. Funzioni del Presidente

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo di Vigilanza, coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

7. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni.

L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Qualora un componente risulti assente ingiustificato per più di due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, egli può decadere dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora un membro dell'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'Organismo e al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione.

8. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti. Il

Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'Organismo.

9. Cause di ineleggibilità / decadenza

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico della Società.

10. Rendiconto semestrale

L'Organismo di Vigilanza elabora con cadenza semestrale un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e, ove è il caso, in corso di svolgimento e/o programmate.

|

ALLEGATO C

SISTEMA DISCIPLINARE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. LE CONDOTTE RILEVANTI.....	4
3. TIPOLOGIE DI SANZIONI.....	5
3.1. Sanzioni nei confronti di lavoratori dipendenti	
3.2. Sanzioni nei confronti di soggetti in posizione apicale	
3.3. Misure nei confronti degli amministratori	
3.4. Misure nei confronti dei Sindaci	
3.5. Misure nei confronti di soggetti esterni	
4. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	7

1. PREMESSA

La Genova Parcheggio ha adottato, unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Genova Parcheggio S.p.A. o comunque da soggetti esterni alla società ma che hanno con quest'ultima rapporti a vario titolo..

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti destinatari che seguono, nonché pubblicato nella intranet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

2. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare assumono rilevanza le seguenti condotte:

- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

3. TIPOLOGIE DI SANZIONI

Il presente sistema disciplinare sanziona i comportamenti:

- che possano configurare una delle ipotesi di reato disciplinare dal D.Lgs 231/2001 e successive modificazioni;
- adottati in violazione del Codice Etico;
- adottati in violazione delle prescrizioni/procedure comunque previste nel vigente Modello di Organizzazione e Controllo preventivo.

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo e comunque nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel paragrafo successivo n. 4, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta e le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

3.1 Sanzioni nei confronti di lavoratori dipendenti

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dell'Autonoleggio applicato da Genova Parcheggi S.p.A., sempre nel rispetto dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

L'applicazione della sanzione verrà effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni, previste dalla normativa del CCNL (in particolare dall'articolo 49), relativamente alle procedure ed obblighi da osservare.

3.2 Sanzioni nei confronti di soggetti in posizione apicale

Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di dirigente o che ricoprono una posizione apicale, Genova Parcheggi S.p.A. applicherà le misure sanzionatorie idonee in conformità del disposto normativo e del CCNL, considerando la particolarità del rapporto di carattere "fiduciario" e la necessità per l'azienda di ricorrere alla professionalità, disponibilità e competenza dei soggetti apicali.

3.3. Misure nei confronti degli amministratori

In presenza di violazioni compiute da uno o più membri del CdA, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale, l'intero C.d.A ed il Direttore Generale che prenderanno gli opportuni provvedimenti (es. convocazione assemblea dei soci, revoca deleghe, ecc.)

3.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In presenza di violazioni compiute da uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'intero Collegio Sindacale che valuteranno le misure più idonee da adottare (es. convocazione assemblea dei soci).

3.5 Misure nei confronti di soggetti esterni

Con i soggetti esterni che hanno rapporti a qualsiasi titolo con Genova Parcheggi S.p.A. (clienti, fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) che:

- pongano in essere comportamenti in violazione del presente Modello e del Codice Etico;
- agiscano in modo da comportare un effettivo rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Genova Parcheggio S.p.A., ove possibile, in relazione alla tipologia di rapporto instaurato:

- risolverà detti rapporti;
- si impegnerà a non intraprenderne di nuovi con gli stessi soggetti;
- prevederà apposite clausole contrattuali di risoluzione del contratto stesso.

4. Irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le presenti sanzioni daranno irrogate dai competenti organi/soggetti aziendali.